



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'AQUILA

**INAUGURAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO 2025**

RELAZIONE
della Presidente Avv. Germana Panzironi
sull'attività svolta nell'anno 2024

L'Aquila, 27 febbraio 2025



**Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
L'Aquila**

Inaugurazione
Anno Giudiziario 2025

Relazione del Presidente
Avv. Germana Panzironi

L'Aquila, 27 Febbraio 2025

SOMMARIO

1 Saluti istituzionali.	4
2 La Giustizia Amministrativa e la pubblica amministrazione	5
3 L'attività del Tar Abruzzo nell'anno 2024.	12
3.1 <i>Qualità delle sentenze e certezza delle decisioni.</i>	17
3.2 <i>La distribuzione del contenzioso per materia</i>	20
4 Le criticità logistiche e di organico.	26
5 Anno Giudiziario 2025: prospettive e conclusioni.	28
ALLEGATO I – STATISTICHE E GRAFICI	29
ALLEGATO II – RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE 2024	39

1 Saluti istituzionali.

Saluto e ringrazio tutte le Autorità civili, militari e religiose, i colleghi Magistrati, gli esponenti dell'Avvocatura dello Stato, della Regione, degli Enti locali e del libero Foro, e tutti quanti gli intervenuti che, con la loro partecipazione, contribuiscono a dare significato e valore a questo importante momento di analisi e confronto sullo stato della giustizia amministrativa nella sede del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario del 2025 assume per me un significato particolare, poiché non solo rappresenta il momento per la celebrazione dell'avvio di una nuova annualità di lavoro ma, altresì, giunge quasi al termine del mio terzo anno di permanenza nella sede dell'Aquila.

Questo lasso di tempo mi consente di tracciare un percorso più articolato e compiuto dell'attività del Tribunale, in ordine al grado di efficienza ed efficacia del sistema della Giustizia Amministrativa nella sua interazione con la realtà amministrativa territoriale.

La Giustizia Amministrativa, da sempre chiamata ad affrontare

questioni economiche, sociali ed anche etiche che l'attualità pone davanti a tutti noi, deve rispondere secondo criteri di efficienza ed efficacia, alle profonde trasformazioni, pure tecnologiche, che stanno investendo il nostro sistema Paese negli ultimi anni.

L'Europa ci ha chiesto risultati certi in termini di accelerazione dei tempi processuali e smaltimento delle cause pendenti, accendendo un faro sul nostro sistema giudiziario.

In questo contesto, il giudice amministrativo, spesso con limitate risorse a disposizione, è stato, comunque, capace di operare secondo professionalità, imparzialità, efficienza, con lo scopo precipuo di assicurare sviluppo, progresso e legalità.

Tuttavia, permangono, come in ogni amministrazione pubblica, problemi e difficoltà non certo trascurabili avuto riguardo, in special modo, ai tempi dei processi, al contenzioso pendente ed all'abbattimento dell'arretrato.

2 La Giustizia Amministrativa e la pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione permea tutti i gangli della vita economica e sociale del Paese, inserendosi nei processi decisionali di un numero

quasi infinito di attività umane.

Ma la sua azione è spesso lenta e farragিনosa ed appesantisce ogni percorso, dei privati e delle stesse pubbliche amministrazioni.

Si comprende, dunque, bene perché la questione amministrativa figuri da decenni ai primi posti delle agende dei governi di ogni colore.

Da ultimo, il PNRR ha individuato nella riforma amministrativa una delle azioni essenziali per rendere possibile l'attuazione tempestiva ed efficace del Piano, ed ha puntato i riflettori sul tema della capacità amministrativa e del reclutamento: una focalizzazione importante, accompagnata dalla disponibilità di notevoli risorse.

Entrambi gli elementi, la capacità amministrativa e le risorse, segnano un tratto di discontinuità con il passato, contraddistinto da programmi riformistici ad ampio spettro, ma "a costo zero", rimasti, infatti, in larga misura sulla carta.

Il rafforzamento della pubblica amministrazione, dunque, rappresenta un passaggio necessario per lo sviluppo e l'ammodernamento del sistema paese, proprio per la sua presenza nell'attività economica, sociale e collettiva in generale.

La prospettiva di un tribunale amministrativo quale quello dell'Aquila consente di capire appieno quanto tutti i settori della vita di un cittadino siano interessati dall' interazione con la pubblica amministrazione, sia centrale che regionale e locale.

Dall'istruzione alla tutela della salute, alla sicurezza pubblica, alle attività economiche commerciali, imprenditoriali, edilizie e di qualsiasi altra natura, senza dimenticare la tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica, l'apparato dello Stato, degli enti territoriali e locali e del parastato è presente nella vita dei cittadini.

Vi è una interazione continua e sistematica tra la vita delle persone e l'attività della pubblica amministrazione.

Il giudice amministrativo, in ragione delle sue competenze, svolge un ruolo centrale nella patologia di questi rapporti.

Nella percezione comune, il rapporto amministrazione- magistratura investe la divisione dei poteri, la cui portata, tuttavia, è tutt'altro che definita.

In realtà tale rapporto è assai più complesso poiché gli interessi che sono devoluti alla cura della Giustizia Amministrativa sono interessi

che al contempo rivestono carattere precipuamente privato ma impingono nella sfera dell'interesse pubblico, coinvolgendo, come necessaria, una delle parti che ha come compito istituzionale la tutela del bene collettivo.

Tale forzata convivenza ha determinato la nascita della situazione soggettiva denominata "interesse legittimo", la cui tutela dovrebbe armonizzare la legittima aspettativa del privato di ottenere il bene della vita auspicato e la necessità, costituzionalmente imposta all'amministrazione, di provvedere ai bisogni collettivi dei cittadini, a volte non coincidenti con gli interessi dei singoli appartenenti alla comunità.

Nel mezzo si muove la Giustizia Amministrativa.

Ha sicuramente solide radici, in un'ottica comprensiva e moderna, l'idea che la parola del legislatore, quella dell'amministrazione e quella del giudice non siano altro che evoluzioni e precisazioni tra loro coordinate e concorrenti della sovranità statale, che esige un'attuazione progressiva e cooperativa, la compartecipazione, cioè, di ciascun soggetto (legislativo, amministrativo, giurisdizionale) al

medesimo disegno di attuazione della volontà dell'ordinamento.

Anche una visione di questo tipo deve, però, fare i conti con il diritto positivo e con l'ontologica diversità tra amministrare e giudicare.

La giurisdizione è altro dall'amministrazione e non dovrebbe di norma ad essa sovrapporsi non solo e non tanto per obbedire al principio di separazione dei poteri, quanto per ragioni di complessiva tenuta dell'ordinamento, come disegnato dalla Costituzione e dalle leggi generali che la attuano, cui si aggiunge il carattere eccezionale e frammentario dell'intervento della magistratura e la sua terzietà.

L'ordinaria competenza ad amministrare spetta, invece, all'amministrazione pubblica, costituita ed organizzata per svolgere questo compito, e del suo corretto adempimento sono responsabili i dipendenti ed i funzionari, anche sul piano politico.

Per tali ragioni ciò che il giudice amministrativo deve evitare è la commistione tra sindacato di legittimità ed esercizio dell'amministrazione, con inopportune, quanto dannose, sostituzioni alle scelte discrezionali dell'amministrazione.

Naturalmente il sindacato deve essere comunque penetrante e il più

possibile satisfattivo con il ricorso al potere conformativo della sentenza, che detta e prescrive le linee di azione all'amministrazione nel singolo caso, precetti che l'amministrazione deve osservare, nel rispetto delle facoltà processuali previste dalle leggi.

In tal senso il Tribunale auspica che la Pubblica Amministrazione sia il più possibile sollecita nell'attuare le sentenze adottate, evitando ai ricorrenti di dover agire con il ricorso per l'ottemperanza che, peraltro, comporta ulteriori ed evitabili spese a carico dell'amministrazione inadempiente e quindi a carico dell'erario.

Una cattiva prassi, riscontrata ultimamente, è quella che vede l'amministrazione adottare provvedimenti a ridosso dell'udienza di discussione del ricorso sia in sede di sospensiva che in sede di merito. Il comportamento processuale di tali amministrazioni è senza dubbio contrario ai doveri di correttezza e buona fede previsti come principi generali nel processo ed è soprattutto contrario ai principi di buon andamento ed imparzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione italiana.

L'adozione di un atto e la sua comunicazione, a volte persino durante

l'udienza di trattazione, costringe gli avvocati del ricorrente a chiedere rinvii per l'esame e la consultazione del cliente, e costringe il Collegio a rimandare la trattazione della causa.

Tale prassi è assolutamente inaccettabile e non può essere neanche definita una lecita strategia processuale, quanto piuttosto una circostanza valutabile anche ai fini della determinazione delle spese di giudizio.

Ho avuto già modo di evidenziare che solo attraverso uno sforzo corale di tutti i soggetti coinvolti nel sistema giustizia sarà possibile conseguire risultati apprezzabili.

Se l'amministrazione e i giudici sono tenuti attivamente a perseguire i risultati che l'Europa ci ha chiesto, e che in gran parte sono stati raggiunti, anche il foro deve svolgere il proprio ruolo in tale ottica, evitando comportamenti dilatori e strumentali che allontanano sensibilmente il traguardo cui il sistema giustizia aspira, comportamenti che, pur essendo numericamente marginali, pur tuttavia hanno rilievo nella gestione dei ricorsi.

Mi riferisco, in particolare, ad alcune richieste di presentare motivi

aggiunti, strumentali al rinvio della causa, del tutto prive di utilità per le parti, in quanto relativi ad atti già conosciuti o palesemente irrilevanti nel giudizio.

Mi riferisco al deprecabile comportamento processuale di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione al momento della discussione in pubblica udienza o poco prima, che comporta l'impossibilità per il Collegio di esaminare altre cause che invece potevano essere decise in tempi più rapidi.

Mi riferisco, infine, alla prassi di chiedere al Consiglio di Stato, in sede cautelare, la fissazione dell'udienza di merito in primo grado, scavalcando l'ordine cronologico imposto come criterio di formazione del ruolo dall'art. 8 delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo; prassi quest'ultima che, pur avallata a volte dal Consiglio di Stato, non trova ingresso in questo Tribunale.

3 L'attività del Tar Abruzzo nell'anno 2024.

Come già esposto in occasione delle precedenti inaugurazioni dell'anno giudiziario, il Tribunale Amministrativo dell'Aquila persegue come propri obiettivi primari quello di assicurare una

giustizia celere ed effettiva, e quello di assicurare trasparenza e accessibilità all'organizzazione amministrativa della sede.

Partendo da quest'ultimo obiettivo voglio evidenziare come la gestione della sede, grazie anche al prezioso contributo della dott.ssa De Martino, segretario generale del Tribunale, e di tutti i collaboratori attualmente in servizio, ora è improntata a principi di economicità, trasparenza ed efficienza che permettono un adeguato e pertinente uso delle risorse umane ed economiche.

Il Tribunale svolge la propria attività amministrativa in conformità alle regole di sicurezza sui luoghi di lavoro, alle norme in materia di approvvigionamento dei servizi e dei beni, e delle regole dettate in materia di anticorruzione.

In relazione, invece, al primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato, giova evidenziare come sia stato radicalmente modificato il sistema di gestione delle cause, implementando l'uso dell'informatica per fissazioni e assegnazioni ai singoli relatori, nel rispetto dei criteri fissati dal codice, anche in termini di celerità dei riti speciali.

Di notevole riguardo a questo proposito è stato il premio Agenda Digitale 2024 con il miglior progetto innovativo “Piattaforma di business intelligence e intelligenza artificiale”, vinto dalla Giustizia Amministrativa che ha concorso nella sezione dedicata alle Amministrazioni centrali. Un risultato che testimonia la continuità di un impegno che già nel 2017 aveva portato la Giustizia Amministrativa a ricevere lo stesso prestigioso riconoscimento. Il premio di oggi è la conferma di una visione lungimirante e del costante impegno della magistratura amministrativa a partecipare attivamente ai processi di innovazione tecnologica, governandone gli sviluppi con l’ausilio di tecnici competenti. Questo premio è un tributo agli sforzi congiunti di magistrati, personale amministrativo e partner esterni che hanno dimostrato come l'integrazione delle competenze produca risultati di rilievo e permetta un continuo miglioramento. Oggi più che mai la centralità dell'innovazione tecnologica costituisce elemento cruciale della nostra strategia che, anche con il supporto sostenibile delle tecnologie di intelligenza artificiale e di strumenti di business intelligence, punta a rendere la Giustizia amministrativa sempre più

efficiente, accessibile e trasparente per cittadini e imprese.

L'aggiornamento delle cifre alla data odierna ci dice che, nel corso dell'anno 2024, sono state definite 581 cause su 444 ricorsi introitati; di tali ricorsi ben 136 sono stati definiti entro l'anno di riferimento con una percentuale pari al 30,5 %.

In termini assoluti, si è passati dalle 1409 pendenze complessive, registrate alla data del 31 dicembre 2022, alle 1135 del 31 dicembre 2023, con un premiante differenziale di ben 284 fascicoli ed un abbattimento percentuale sul totale dell'arretrato nella misura di oltre il **20%**.

Di rilievo, quindi, è l'aggiornamento del dato statistico relativo alle pendenze di questo Tribunale proprio in relazione ai riti camerali il quale – se rapportato a quello calcolato a fine 2023 – ci consegna per l'anno 2024 un differenziale favorevole, in termini percentuali, nella misura del **100%**, corrispondente, in termini assoluti, a ben 116 fascicoli smaltiti.

Nel corso del 2024, infatti, è stata fissata, trattata e definita la totalità dei ricorsi camerali per un numero pari a 91 ricorsi di cui 16 in materia

di accesso, 26 avverso il silenzio della pubblica amministrazione e 49 per l'ottemperanza al giudicato.

Quindi il Tribunale sta nello stesso tempo provvedendo a smaltire l'arretrato ed a definire i nuovi ricorsi nella misura sopra indicata entro lo stesso anno solare.

Per quanto attiene, in particolare, allo smaltimento dell'arretrato delle cause di merito, sono stati già fissati i ricorsi del 2021, essendo stati definiti i ricorsi degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Dal momento del mio ingresso, avvenuto nel corso del mese di agosto 2022 l'arretrato è stato abbattuto nella massima misura possibile, infatti, in meno di tre anni, sono stati smaltiti sette anni di ricorsi, dal 2015 al 2021. Un risultato eccezionale tenuto conto del carico di lavoro dei magistrati, della carenza di un'unità del personale di magistratura e che questo Tribunale non usufruisce delle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, non essendo sede indicata dal PNRR.

Sono state pubblicate 421 sentenze, 25 sentenze brevi, 109 decreti decisorii, 206 ordinanze cautelari, 31 decreti cautelari monocratici, 48

ordinanze collegiali, 21 ordinanze presidenziali e 16 decreti collegiali. Trattasi, come facilmente intuibile, di numeri notevolissimi che collocano il Tar Abruzzo ai vertici delle classifiche e graduatorie nazionali dedicate e significa che il TAR Abruzzo **non produce più arretrato**, con la prospettiva di poter giungere presto ad un totale abbattimento dello stesso.

Anche con riferimento ai tempi medi di definizione dei giudizi, occorre evidenziare come essi rimangano – al pari di quanto avvenuto nel corso dell’anno precedente - al di sotto della media nazionale (29 giorni nel cautelare a fronte di una media nazionale pari a 35 giorni). Risultati importanti ottenuti non soltanto grazie agli strumenti normativi e processuali a disposizione, ma soprattutto alla laboriosità dei Magistrati, senza trascurare il supporto del personale amministrativo in servizio presso l’Ufficio Giudiziario.

3.1 Qualità delle sentenze e certezza delle decisioni.

La Giustizia Amministrativa deve fornire una risposta veloce per assicurare una giustizia effettiva, senza tralasciare la qualità della decisione anche dal punto di vista contenutistico.

Per tale ragione il Tribunale pone attenzione più al merito della decisione che alle questioni formali di rito, cercando di pronunciarsi sulla domanda posta ed evitando, ove consentito dal codice, decisioni che definiscano la controversia in rito, poiché la risposta fornita dalla sentenza, anche se non favorevole agli interessi del ricorrente, delinea la questione di diritto entrando in medias res ed assicura certezza nel percorso dell'amministrazione.

La celerità del rito ha una sua originaria collocazione nel codice del processo amministrativo per alcune materie, tra le quali gli appalti, ed è stata integrata dalle norme speciali sul rito per l'attuazione del PNRR.

I tempi dettati sono stringenti ed impattano sul ruolo ordinario delle cause con una strada accelerata che porta alla fissazione dell'udienza di merito immediatamente dopo l'eventuale udienza camerale: tempi che nel Tribunale dell'Aquila sono sempre rispettati, salvo istanze motivate di parte.

Dato significativo in ordine alla qualità del lavoro svolto è quello rappresentato dalla esigua percentuale tanto di appelli quanto di

riforma delle sentenze emesse dal TAR Abruzzo.

Nel 2024 sono stati registrati 70 appelli avverso le sentenze emesse da questo Tribunale, pari al 12%.

Le sentenze di primo grado non impugnate sono state 382 su un totale di 452 pronunce, comprese le sentenze brevi: se ne ricava che le sentenze del TAR Abruzzo hanno un tasso di definitività pari all' **85%**.

Al momento, risultano 7 appelli respinti con sentenza che definisce il giudizio nel merito e soltanto 1 accolto; ad essi, si aggiungono ulteriori 6 appelli ove il Consiglio di Stato ha respinto le istanze cautelari proposte dai ricorrenti, e ciò a fronte di 13 accoglimenti.

Il tasso percentuale di accoglimento degli appelli ammonta, dunque, al **5%**, il tutto a conferma della bontà del lavoro svolto anche sul fronte qualitativo delle statuizioni rese.

Analogamente, molto buono è il dato con riferimento agli appelli proposti avverso le ordinanze cautelari, ove su un totale di 206 provvedimenti emessi nel corso dell'anno 2024, sono stati oggetto di impugnativa soltanto 32 di essi e di questi, solo 13 (**28%**), sono stati accolti dal Consiglio di Stato.

3.2 La distribuzione del contenzioso per materia

Il contenzioso continua a raccogliere tutti i campi del diritto amministrativo con una prevalenza di cause in materia di Appalti pubblici ed Edilizia, talvolta ancora connesse alla ricostruzione dopo il terremoto.

Per quanto riguarda la sua distribuzione per materie, la prima si conferma, appunto, quella dell'Edilizia – stabile nei numeri, con 49 ricorsi proposti rispetto ai 42 del 2023 - per una percentuale pari a circa l'9% del totale: dunque, quasi un ricorso su dieci, nell'ambito di quelli depositati nel 2024, è stato proposto in materia di Edilizia, in linea con il dato medio nazionale.

Segue la materia degli Appalti, con 34 ricorsi proposti come i 34 dell'anno precedente.

In flessione i ricorsi in materia di Autorizzazioni e concessioni (-7), Caccia (-6), Istruzione pubblica (-6) e, soprattutto, Sanità (-10), solo parzialmente bilanciati dall'incremento dei ricorsi in materia di Urbanistica (+6), Silenzio (+7), Polizia (+7), Carabinieri (+7), Ambiente (+8), Demanio (+31), Insegnanti (+11), e Stranieri (+12).

Nessun mutamento significativo si è registrato nelle altre materie per le quali si fa rinvio alle tabelle e grafici allegati recanti, in dettaglio, tutti i dati statistici dell'attività giurisdizionale svolta, anche con l'indicazione degli elementi comparativi rispetto al 2023.

Le massime delle sentenze più significative sono riportate nella piccola rassegna che segue la relazione, a cui rimando per evidenti ragioni di sintesi e di tempo.

Tuttavia, alcune tra le pronunce più significative dell'anno 2024 meritano di essere segnalate poiché dalla loro lettura emerge che l'attività del TAR è stata caratterizzata da una particolare attenzione ad alcuni temi di particolare impatto quali:

1. La TUTELA DEI LAVORATORI; sono stati sottratti all'accesso gli esposti dei lavoratori contro il datore di lavoro (**sentenza n. 125, 11 marzo 2024 Pres. Panzironi, Est. Baraldi**) ed è stata accertata la legittimità delle prescrizioni imposte al delegato dal datore di lavoro per la sicurezza e la salute dei lavoratori (**sentenza n. 375, 3 settembre 2024 Pres. Panzironi, Est. Baraldi**);

2. TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE; è stata accertata la legittimità del giudizio tecnico negativo espresso dall'ANFISA sulla sicurezza della funivia di Campo Imperatore (**sentenza breve n. 155, 28 marzo 2024 Pres. Panzironi, Est. Perpetuini**) e sono state delineate le competenze dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti dalle strade (**sentenza n. 448, 7 novembre 2024 Pres. Panzironi, Est. Perpetuini**);
3. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE RICOSTRUITO DOPO IL SISMA; è stata accertata la legittimità della prelazione sulle alienazioni di beni di interesse storico-culturale (**sentenze n. 458, 8 novembre 2024 Pres. Panzironi, Est. Perpetuini e n. 459, 8 novembre 2024 Pres. Panzironi, Est. Perpetuini**) ed è stata affermata la limitazione alla sola fase emergenziale dell'efficacia delle ordinanze sindacali *extra ordinem* che hanno consentito la costruzione di manufatti per alloggiare i lavoratori (**sentenza n. 532, 16 dicembre 2024**

Pres. Panzironi, Est. Perpetuini);

4. In materia di appalti il tribunale si orienta verso un approccio SOSTANZIALISTICO che si esprime secondi i seguenti canoni interpretativi:

a) l'interpretazione restrittiva dell'incompatibilità dei commissari di gara, che può ravvisarsi nelle sole ipotesi in cui il commissario abbia contribuito ad individuare in autonomia, con un'attività intellettuale di tipo valutativo, il contenuto prescrittivo delle regole di gara che poi sarà chiamato ad applicare (**sentenza n. 204, 26 aprile 2024**

Pres. Panzironi, Est. Perpetuini);

b) l'interpretazione restrittiva delle clausole immediatamente escludenti e del conseguente onere di immediata impugnazione della *lex specialis*, ravvisabile solo quando la presentazione dell'offerta è impossibile per una determinata categoria di operatori economici e non quando la stessa si riveli sconveniente per taluno di essi (**sentenza n. 552, 24 dicembre 2024 Pres. Panzironi, Est.**

Perilli);

c) l'interpretazione estensiva degli organi che possono coadiuvare il RUP nella verifica di anomalia dell'offerta, i quali possono essere anche diversi da quelli indicati nella *lex specialis*, senza che ciò integri il vizio di incompetenza **(sentenza n.222, 2 maggio 2024 Pres. Panzironi, Est.**

Perilli);

d) l'interpretazione estensiva delle modifiche contrattuali, con il solo limite del rispetto della natura della struttura generale del contratto **(sentenza n. 345, 24 luglio 2024**

Pres. Panzironi, Est. Perilli);

5. In applicazione del nuovo codice degli appalti, l'ultimo di una lunga serie, è stata affermata l'unicità del rito super accelerato per l'accesso agli atti di gara, di cui agli articoli 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, e del termine decadenziale ivi previsto, per contestare tutte le determinazioni, esplicite o implicite, assunte dalla stazione appaltante sulla divulgazione degli atti di gara **(sentenza n. 470, 11 novembre 2024 Pres. Panzironi,**

Est. Perilli), sentenza confermata dal Consiglio di Stato.

Torniamo ai dati numerici.

Nel corso dell'anno 2024 sono stati depositati 444 nuovi ricorsi, con un incremento (+50 ricorsi, pari a circa +11%) rispetto al totale dei depositi dell'anno precedente: il dato relativo al numero di depositi di nuovi ricorsi nell'anno 2024 risulta, quindi, sensibilmente in salita rispetto a quello dell'anno precedente.

È confortante, comunque, il dato relativo ai ricorsi per appalti il che è in linea con l'andamento generale degli ultimi anni.

Come noto, i ricorsi in materia di appalto sono soliti generare ulteriori impugnative - nelle forme del ricorso incidentale o dei ricorsi per motivi aggiunti - nell'ambito dello stesso fascicolo processuale, dunque le statistiche andrebbero lette con ponderatezza e tenendo adeguatamente conto pure di tale circostanza.

Per quanto riguarda il c.d. "effetto bloccante" connesso alle pronunce giudiziarie cautelari e, dunque, il presunto - e tanto vituperato - impatto delle decisioni giurisdizionali sulle procedure di affidamento, esso si conferma invero del tutto marginale e, comunque, fisiologico,

non senza evidenziare come per il Tribunale Amministrativo dell'Aquila il tempo medio di definizione del giudizio in materia di appalti sia stato di 89 giorni, a fronte di un dato medio nazionale pari a 106 giorni: un elemento, anche questo, che merita adeguata considerazione e che pone quello d'Abruzzo tra i primi nove TAR d'Italia nella statistica dedicata.

4 Le criticità logistiche e di organico.

In occasione dell'inaugurazione dei precedenti anni avevo avuto modo di segnalare l'esistenza di alcune problematiche connesse alla manutenzione e gestione dell'edificio che accoglie gli uffici giudiziari del TAR dell'Abruzzo.

Tali problematiche sono state finalmente in parte risolte in collaborazione con l'Agenzia del Demanio e del suo direttore che ha accolto le richieste del tribunale e che si è impegnato a porvi rimedio per l'osservanza delle regole di igiene e sicurezza sul lavoro.

C'è ancora tanto da fare: si continuerà, perciò, a approfondire il massimo impegno al fine di risolvere le residue criticità operative, tecniche ed organizzative.

Con riferimento alla dotazione organica, e riallacciandomi ancora a quanto già affermato nella relazione concernente l'anno 2023, devo ribadire come essa rimanga parzialmente sottodimensionata rispetto alla previsione di diritto che prevede cinque magistrati, invece dei quattro assegnati, con una carenza, quindi, di una unità.

Tale circostanza determina, come ovvio, un sovraccarico di attività che, soltanto grazie all'impegno dei Colleghi attualmente in organico, non ha inciso né sulla capacità di smaltimento dell'arretrato né sulla qualità delle statuizioni rese.

Purtroppo, invece, l'ingresso di nuovi Funzionari ed Assistenti amministrativi avvenuto nel 2023 che avevano permesso di rinforzare la dotazione organica delle segreterie fornendo un valido contributo all'organizzazione ed al lavoro dell'Ufficio, è stato quasi azzerato per il trasferimento di parte dei nuovi arrivati, riportando il Tribunale in una situazione di sofferenza che spero venga affrontata dal Segretariato Generale e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa che ringrazio fin d'ora per l'attenzione che sarà prestata alle esigenze organizzative del nostro Tribunale.

5 Anno Giudiziario 2025: prospettive e conclusioni.

L'obiettivo del Tribunale è di conseguire un ulteriore miglioramento degli *standards*, qualitativi e quantitativi, rispetto ai quali – come si è visto - molto è stato fatto, ma ancora molto resta da fare.

Davanti a noi, all'orizzonte, si prospettano sfide storiche i cui contorni risultano ancora poco definiti ma che, certamente, sono destinate a trasformare radicalmente il modo stesso di fare giustizia, sfide che, insieme, sapremo affrontare.

In conclusione, un ringraziamento sentito va ai Colleghi Magistrati Mario Perpetuini, Maria Colagrande, Rosanna Perilli e Massimo Baraldi, per l'impegno profuso e l'abnegazione al lavoro, certificati dai tanti obiettivi raggiunti di cui, compatibilmente con le esigenze di sintesi, ho tentato di darvi compiutamente conto in questa relazione.

Un ringraziamento per la cooperazione dinamica ed efficace va anche alla dott.ssa Greta De Martino Segretario Generale del Tribunale, con la quale vi è una proficua intesa e collaborazione per una gestione efficace e trasparente del Tribunale.

Ringrazio tutti i presenti per l'attenzione e lascio spazio agli interventi programmati.

ALLEGATO I – STATISTICHE E GRAFICI

A. Ricorsi depositati per materia anni 2023 e 2024

Classificazione	Totale 2024	Totale 2023	Saldo
ACCESSO AI DOCUMENTI	16	16	0
AGRICOLTURA	6	9	-3
AMBIENTE	9	1	8
ANIMALI	5	0	5
ANTICHITA' E BELLE ARTI	0	2	-2
APPALTI MISTI	0	5	-5
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	2	2	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	3	5	-2
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	16	10	6
APPALTI SANITA'	11	12	-1
APPALTI SCUOLA	2	0	2
ARMI	6	6	0
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI	1	0	1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMM.	10	17	-7
AVVOCATI LIBERO FORO	2	4	-2
AZIENDA SANITARIA LOCALE	0	3	-3
BENI CULTURALI	1	2	-1
BENI PAESAGGISTICI	1	1	0
CACCIA	3	9	-6
CALAMITA' NATURALI	5	4	1
CARABINIERI	15	8	7
CIMITERI	1	1	0
CIRCOLAZIONE STRADALE	1	1	0
COMMERCIO E ARTIGIANATO	5	8	-3
COMUNI	13	17	-4
CONCORSI	20	15	5
CONSORZI E COOPERATIVE	2	2	0
CREDITO E RISPARMIO	1	0	1

Classificazione	Totale 2024	Totale 2023	Saldo
DEMANIO E PATRIMONIO	33	2	31
EDILIZIA	49	42	7
EDILIZIA ECONOMICA A POPOLARE	1	4	-3
ELEZIONI	6	2	4
ENTI PUBBLICI	1	0	1
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	8	6	2
FARMACIA	0	4	-4
FERROVIE, TRANVIE, FILOVIE	1	0	1
FUNZIONARIO ONORARIO	1	0	1
GIOCHI, LOTTERIE E SCOMMESSE	1	1	0
GUARDIA DI FINANZA	7	3	4
INDUSTRIA	0	3	-3
INFORMATIVA ANTIMAFIA	2	0	2
INQUINAMENTO	1	0	1
INSEGNANTI	14	3	11
ISTITUTI DI VIGILANZA	0	1	-1
ISTRUZIONE PUBBLICA	10	16	-6
LEGGE PINTO	0	5	-5
MAGISTRATI ORDINARI	2	0	2
MILITARI	1	8	-7
PATENTE DI GUIDA	3	2	1
PENSIONI	0	1	-1
PESCA	1	0	1
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	2	7	-5
POLIZIA DI STATO	9	2	7
POLIZIA PENITENZIARIA	4	4	0
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	1	0
PROFESSIONI E MESTIERI	2	11	-9
PROVINCE	0	2	-2
PUBBLICO IMPIEGO	8	10	-2
REGIONI	4	6	-2

Classificazione	Totale 2024	Totale 2023	Saldo
REVISIONE PREZZI	0	1	-1
RIFIUTI	4	3	1
SANITA' PUBBLICA	20	29	-9
SCIA	1	0	1
SERVIZI PUBBLICI	7	8	-1
SICUREZZA PUBBLICA	8	7	1
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24	17	7
SPETTACOLO	3	0	3
SPORT	1	0	1
STRANIERI	27	15	12
UNIVERSITA'	8	3	5
URBANISTICA	10	4	6
USI CIVICI	2	1	1
Totali	444	394	50
Classificazione non indicata	3	4	-1

Ordinanze di Sospensiva	206	196	10
Ordinanze Collegiali	84	56	28
Ordinanze Presidenziali	0	43	-43
Decreti Ingiuntivi	1	0	1
Ricorsi Trasmessi ad altri Organi Giurisdizionali	0	0	0

B. Provvedimenti pubblicati nel 2023 e 2024

ANNO 2024				Ricorsi	
	Tipo Provvedimento	Definiscono	Non Definiscono	Totale	Definiti
Sentenza	422	5	427	421	5
Dispositivo di sentenza	1	0	1	1	0
Ordinanza cautelare	0	206	206	0	199
Decreto cautelare	0	31	31	0	31
Decreto decisorio	109	0	109	109	0
Ordinanza collegiale	8	76	84	8	72
Decreto ingiuntivo	1	0	1	1	0
Sentenza breve	25	0	25	25	0
Decreto presidenziale	11	10	21	11	9
Decreto collegiale	13	3	16	13	3
Gratuito patrocinio	0	2	2	0	2
TOTALE	590	333	923	589	321
	Totale Ricorsi Definiti nel periodo:				581

ANNO 2023				Ricorsi	
Tipo Provvedimento	Definiscono	Non Definiscono	Totale	Definiti	Non definiti
Sentenza	475	4	479	476	4
Dispositivo di sentenza	1	0	1	1	0
Ordinanza presidenziale	1	42	43	1	42
Ordinanza cautelare	1	195	196	1	186
Decreto cautelare	0	51	51	0	50
Decreto decisorio	168	0	168	168	0
Ordinanza collegiale	4	52	56	4	49
Sentenza breve	37	0	37	37	0
Decreto presidenziale	3	4	7	3	4
Decreto collegiale	1	6	7	1	5
TOTALE	691	354	1045	692	340
	Totale Ricorsi Definiti nel periodo:				689

C. Udienze

Udienze nel 2024	
Numero Camere di Consiglio	Numero Udienze Pubbliche
21	20
Totale Giorni Udienze: 22	

Camera di Consiglio	
Ruolo	Numero
Silenzio	23
Revoca o Modifica Ordinanza	1
Liquidazione compenso o onorario	11
Verificazione	3
Camera di Consiglio	7
Nomina di commissario ad acta	7
Esecuzione Ordinanza	1
Giudizio Cautelare art. 12 bis d.l.	2
Accesso	30
Giudizio Cautelare	235
Correzione Errore Materiale	3
Camera di Consiglio ex art. 72 bis	11
Ottemperanza	56

Udienza Pubblica	
Ruolo	Numero
Merito	374
Merito art. 12 bis d.l. 16/06/2022	4
Ricorso elettorale	2

D. Tempi medi di definizione – Anno 2024

Tempo Medio Giudizio Cautelare – ANNO 2024	
SEDE	Tempo medio in gg.*
TAR Abruzzo L'Aquila	29
Media 1° grado	35

Tempo Medio Giudizio Cautelare in materia di appalti – Anno 2024	
SEDE	Tempo medio in gg.*
TAR Abruzzo L'Aquila	23
Media 1° grado	27


Tempo Medio Rito Appalti – Anno 2024	
SEDE	Tempo medio in gg.*
TAR Abruzzo L'Aquila	89
Media 1° grado	106

**Tempo medio calcolato prendendo in considerazione la data di deposito del ricorso*


E. Appelli (al 31.12.2024)

Totale sentenze 2024	452
Sentenze appellate	70
<i>Appelli respinti</i>	7
<i>Appelli accolti</i>	1
<i>Istanza cautelare respinta</i>	6
<i>Istanza cautelare accolta</i>	5
<i>Nessun provvedimento/interlocutorio</i>	51

Appelli sentenze




Dettaglio esiti appelli sentenze




F. Appelli ordinanze cautelari (al 31.12.2024)

Totale ordinanze cautelari 2024	206
Ordinanze cautelari appellate	30
<i>Appelli respinti</i>	8
<i>Appelli accolti</i>	13
<i>Appelli pendenti</i>	9

Esiti appelli ordinanze cautelari



G. Andamento ricorsi depositati per anno



H. Situazione pendenze

Riti camerali	
al 31.12.2023	74
al 31.12.2024	0
SALDO	-74
Pendenze complessive	
al 31.12.2023	1135
al 31.12.2024	1013
SALDO TOTALE	-123

ALLEGATO II – RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE 2024

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 15/02/2024, n.94 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Anche dopo la riforma del 2005, le cause di **nullità del provvedimento amministrativo** hanno carattere tassativo e devono intendersi quale numero chiuso.

Nel diritto amministrativo, dunque, la nullità costituisce una forma speciale di invalidità, che si ha nei soli casi in cui sia specificamente sancita dalla legge, mentre l'annullabilità del provvedimento costituisce la regola generale di invalidità del provvedimento, a differenza di quanto avviene nel diritto civile dove la regola generale è quella della nullità.

La giurisprudenza, peraltro, ha significativamente ridimensionato la figura della nullità strutturale, compensando la mancata predeterminazione legislativa degli elementi essenziali, con una interpretazione particolarmente restrittiva dei casi di nullità.

La c.d. nullità strutturale sia ravvisabile esclusivamente nel caso in cui l'atto amministrativo sia privo di uno degli elementi necessari perché

lo stesso possa essere giuridicamente qualificato come tale.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 26/04/2024, n.197 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Il **condominio** è solamente un "ente di gestione", privo di una sua personalità giuridica, che amministra solamente le parti comuni nell'interesse dei condomini, senza interferenza alcuna sui diritti dei singoli partecipanti.

Da ciò deriva che, per gli abusi su aree di proprietà esclusiva, l'ordinanza di demolizione deve essere notificata al singolo proprietario e, ove individuabile, anche al responsabile dell'abuso.

Nel caso di abusi su aree di proprietà condominiale si dovrà procedere alla notifica nei confronti di tutti i singoli proprietari e, ove individuabile, anche al responsabile dell'abuso.

Né in un caso né nell'altro è possibile notificare l'ordinanza di demolizione all'Amministratore di condominio, il quale svolge esclusivamente funzioni che attengono all'amministrazione delle parti comuni.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 26/04/2024, n.204(Pres. Panzironi,

Est. Perpetuini)

L'indirizzo giurisprudenziale maggioritario interpreta la disposizione di cui all'art 77, comma 4, D. Lgs. 50/2016 nel senso che **l'incompatibilità a far parte della Commissione di gara** riguarda soltanto i membri che abbiano materialmente, sostanzialmente ed effettivamente predisposto, o quanto meno contribuito a predisporre, il contenuto della lex specialis. La ratio della norma viene infatti individuata nella necessità di evitare che chi abbia formato le regole della gara, sia altresì chiamato ad applicarle.

Affinché sussista l'incompatibilità, non è dunque sufficiente che il coinvolgimento del commissario nella redazione della legge di gara si estrinsechi in un apporto meramente formale, ma è necessario che ci sia la sostanziale riconducibilità della stessa all'attività intellettuale, valutativa e professionale concretamente espletata dal membro della Commissione.

Per predisposizione materiale della legge di gara deve intendersi non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne

autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'Amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 28/03/2024, n.155 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

I giudizi aventi connotati di **discrezionalità tecnica** sono sottratti al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività.

Ne consegue che il giudizio predetto è censurabile solo quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l'incoerenza dell'apparato motivazionale.

Non è, quindi, l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per

il vizio del procedimento applicativo.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 07/11/2024, n.448(Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

L'art. 14, comma 1, lett. a), del codice della strada pone a carico degli enti proprietari la "manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi", precisando, al successivo comma 3, che "per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada ... sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito".

L'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 dispone che chiunque violi il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo è tenuto "a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".

Di conseguenza, occorre tenere distinte - ai fini del concreto apprezzamento del potere esercitato - l'ipotesi in cui l'ordine di rimozione dei rifiuti sia funzionale alla mera ed ordinata manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle relative pertinenze (nel qual caso il Comune, quale "ente locale con fini generali" deve ritenersi abilitato, in caso di omissione da parte del concessionario, a sollecitare ed ad ingiungere la rimozione) dalla diversa ipotesi in cui si adotti un "ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico dei siti", trattandosi, in tal caso, di adempimenti che vanno oltre la gestione e pulizia delle strade, "espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto dei abbandono dei rifiuti, rientrando nell'ambito di operatività dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006" ed assoggettato, come tale, ad un criterio di imputazione soggettiva.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 11/03/2024, n.125 (Pres. Panzironi, Est. Baraldi)

(APPELLATA CON APPELLO RESPINTO CON SENTENZA N. 7549/2024 della Sez. III del Consiglio di Stato) Accesso agli atti ispettivi INPS -

Esposto alla base dell'ispezione INPS - Diritto all'ostensione dell'esposto – Insussistenza.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 19/03/2024, n.152 (Pres. Panzironi, Est. Baraldi)

Consorzio – Natura dello stesso quale Ente pubblico – Rilevanza dello scopo perseguito – Non sussiste – Rilevanza della struttura dell'Ente e dei soci che lo compongono al fine di determinarne la natura pubblica o privata – Sussiste.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 24/04/2024, n.194 (Pres. Panzironi, Est. Baraldi)

Progetto Stiffe - Edilizia ed urbanistica – Ordinanza di demolizione – Necessaria individuazione puntuale degli immobili da demolire da parte della PA – Sussiste – Asserita autorizzazione temporanea degli immobili da demolire – Onere della prova circa la temporaneità della stessa autorizzazione in capo al soggetto che ha dedotto tale circostanza – Sussiste.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 06/06/2024, n. 292 (Pres. Panzironi, Est. Baraldi)

Federazione Italiana della Caccia - Caccia – Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) – Statuti degli ATC – Statuto tipo nella Regione Abruzzo – Validità di uno statuto adottato da un ATC in base al regolamento sugli statuti tipo n. 7/95 emanato in forza della legge regionale n. 30/1994 – Sussiste in assenza di nuovo regolamento regionale che disciplina gli statuti tipo degli ATC.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 03/09/2024, n.375 (Pres. Panzironi, Est. Baraldi)

Sicurezza sul lavoro – Disposizioni ex art. 302-bis del D.Lgs. n. 81/2008 – Nozione di datore di lavoro ai fini della sicurezza – Distinzione fra disposizioni e prescrizioni ai fini della giurisdizione – Rilevanza.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 07/10/2024, n.424 (Pres. Panzironi, Est. Baraldi)

Amministrazione Separata di Preturo – Giudizio di ottemperanza – Ottemperanza sentenza Commissario Usi Civici – Terreni di uso civico – Obbligo dell'Amministrazione al rilascio dei terreni illegittimamente occupati a favore dei cives della Comunità – Acquisizione sanante di terreni soggetti a demanio civico – Possibilità – Necessità di preventiva

sdemanializzazione degli stessi.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 28/11/2024, n. 504 (Pres. Panzironi, Est. Baraldi)

Caccia – Assegnazione zone di caccia alle squadre da parte degli ATC – Distinzione fra squadra di nuova costituzione e squadra già censita – Rilevanza del caposquadra e della sua precedente presenza nella squadra con tale ruolo ai fini dell'anzianità della squadra – Sussiste.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 20/12/2024, n. 548 (Pres. Panzironi, Est. Baraldi)

Operatori di interesse sanitario – Competenza regionale in materia di formazione professionale – Sussiste – Mancato esercizio della competenza regionale nell'individuazione del profilo di operatore sanitario – Conseguenze.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 08/11/2024, n.465 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Sull'annullamento del regolamento comunale che prevede l'affidamento di funzioni del Servizio di **Polizia municipale** a dirigenti comunali non appartenente al corpo dei VV UU come invece prescritto

dalla l. r. Abruzzo n. 42/2013.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 22/10/2024, n.439 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande) e T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 22/10/2024, n.440 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Ricostruisce gli effetti della modifica dell'art. 21 *octies* l. 241/1990 in relazione all'art. 10 *bis* (**preavviso motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**) introdotta con d.l. n. 76/2020 sui ricorsi pendenti alla data di conversione del decreto con l. 120/2020.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 11/01/2024, n.15(Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

In materia di affidamento temporaneo di **concessione mineraria** (S. Croce Canistro) e sul regime speciale dettato dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 che, nelle more della selezione del concessionario, consente l'affidamento diretto (a "*trattativa privata*") della coltivazione del sito minerario (art. 6), al ricorrere di "*speciali ed eccezionali circostanze*".

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 19/11/2024, n.477(Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Sulla partecipazione obbligatoria dei Comuni dell'ambito territoriale ottimale alla **società in house** affidataria della concessione di gestione del servizio idrico integrato e sulla illegittimità delle delibere di recesso del Comune dalla SPA affidataria approvate in sede di ricognizione delle partecipazioni societarie.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 11/01/2024, n.19(Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Sulle procedure di legittimazione del possesso e di affrancazione degli **usi civici** di competenza della Regione che sono subordinate al parere favorevole del Comune in cui si trovano le terre civiche e al coinvolgimento dello stesso nella stima del valore di affrancazione.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 4/09/2024 n. 388 (Pres. Panzironi, Est. Perilli) AGRICOLTURA: – AGEA non ha il potere (neppure implicito) di disapplicare i provvedimenti illegittimi adottati da un'altra Amministrazione nell'ambito di un procedimento al quale essa è estranea, neppure al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 30/09/2024 n. 417 (Pres. ff.

Perpetuini, Est. Perilli)

APPALTI: – Portata del principio di tassatività delle cause di esclusione nel d.lgs. 36/2023 – La violazione degli oneri comportamentali previsti dalla *lex specialis* preclude la formazione del legittimo affidamento in capo al concorrente.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 24/07/2024 n. 345 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

Condizioni di legittimità delle modifiche contrattuali ex art. 120 d.lgs. 36/2023 – Limite del rispetto della natura della struttura generale del contratto.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 2/05/2024 n. 222 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

Nella verifica di anomalia dell'offerta il RUP può essere coadiuvato da un organo diverso (Direttore Generale) da quello espressamente previsto nella *lex specialis* (Commissione giudicatrice) – La fattispecie non configura il vizio di incompetenza ma un vizio procedimentale che, ai sensi dell'articolo 21-*octies*, comma 2, della legge 241/1990, non spiega effetti invalidanti.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 6/02/2024 n. 73 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

ENTI LOCALI: La legittimazione a impugnare la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione spetta esclusivamente ai Consiglieri Comunali che facciano valere la lesione delle prerogative del proprio ufficio e non ai cittadini residenti aventi diritto al voto.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 3/09/2024 n. 382 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

Obbligo di astensione dei Consiglieri Comunali nelle deliberazioni che riguardano gli atti di programmazione – Relazione qualificata da interpretare con particolare rigore nel caso di Comuni di piccole dimensioni, al fine di evitare la paralisi funzionale dell'organo.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 4/09/2024 n. 387 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

URBANISTICA: Comuni obbligati all'adozione dello strumento urbanistico generale – Inefficacia del previgente Programma di Fabbricazione, ove il Comune non abbia adottato il Piano Regolatore

Generale o il Piano Regolatore Esecutivo.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 11/11/2024 n. 470 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

APPALTI: Rito super speciale accesso atti di gara art. 36 d.lgs. 36/2023

– Impugnazione di tutte le decisioni, implicite od esplicite, sulle eventuali richieste di oscuramento entro il termine decadenziale di dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione - Necessità – Inderogabilità del termine - Ragioni.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 24/12/2024 n. 552 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

Contratti della P.A. – Bando e lettera d'invito – Impugnazione congiuntamente all'atto applicativo – Costituisce la regola generale – Impugnazione immediata e diretta – Necessità – Sussiste solo nel caso di clausole escludenti – Regola della c.d. doppia impugnazione – Eccezione – Interpretazione.

Contratti della P.A. – Gara – In più lotti – Per la stipula di un accordo quadro – Finalizzato all'affidamento dell'appalto del servizio di mensa scolastica – Bando e lettera di invito – Impugnazione immediata –

Onere – Casi in cui sussiste – Individuazione – Mancata conoscenza
delle tariffe imposte dai singoli enti locali per l'erogazione dei pasti –
Clausola immediatamente escludente – Non si configura – Ragioni.



**Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
L'Aquila**

Inaugurazione
Anno Giudiziario 2025

Relazione del Presidente
Avv. Germana Panzironi

L'Aquila, 27 Febbraio 2025